



Città di
Reggio Calabria

VERBALE DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE

N. 109 del 24/05/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PROGRESSIONI VERTICALI

Il giorno 24 del mese di maggio duemilaventuno alle ore 18,30 e ss., con l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, si è riunita la Giunta Comunale, a Reggio Calabria, presso il Palazzo di Città.

Sono presenti i Signori:

GIUNTA	COGNOME NOME	ASSENTE / PRESENTE
SINDACO	FALCOMATA' GIUSEPPE	PRESENTE
VICESINDACO	PERNA ANTONIO	PRESENTE
ASSESSORE	ALBANESE ROCCO	ASSENTE
ASSESSORE	BRUNETTI PAOLO	ASSENTE
ASSESSORE	CALABRO' IRENE VITTORIA	PRESENTE
ASSESSORE	CAMA MARIANGELA	PRESENTE
ASSESSORE	DELFINO DEMETRIO	PRESENTE
ASSESSORE	MURACA GIOVANNI	ASSENTE
ASSESSORE	PALMENTA GIUSEPPINA	PRESENTE
ASSESSORE	SCOPELLITI ROSANNA	PRESENTE

Presiede il Sindaco avv. Giuseppe Falcomatà

Partecipa il Segretario Generale dott.ssa Maria Riva

**DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 109 del 24/05/2021
COME APPROVATA NELLA SEDUTA DEL 24 MAGGIO 2021**

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta deliberativa N. 157 del 21/05/2021 avente ad oggetto:

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PROGRESSIONI VERTICALI

Visto il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. n. 267/00

DELIBERA

- di approvare, con voto unanime favorevole dei presenti espresso in forma palese, la proposta deliberativa ad oggetto:

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PROGRESSIONI VERTICALI

- di dichiarare, con separata votazione, con voto unanime favorevole dei presenti espresso in forma palese, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4° comma–del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.21 D.Lgs. 82/2005

IL SINDACO
avv. Giuseppe Falcomatà

IL SEGRETARIO GENERALE
dott.ssa Maria Riva

a seguire testo della proposta di delibera



Città di
Reggio Calabria

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA

N. **157** del **21/05/2021**

SETTORE : **RISORSE UMANE**

SERVIZIO :

DIRIGENTE / P.O.: **Carmela Stracuzza**

FUNZIONARIO RESPONSABILE: **Cristina Battaglia**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA: **SI**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE: **NO**

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PROGRESSIONI VERTICALI

IL DIRIGENTE

Premesso che il decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75, così come modificato e integrato dall'art. 1-ter, del D.L. 30.12.2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28.2.2020, n. 8, prevede, all'art. 22, comma 15, che:

“Per il triennio 2020-2022, le pubbliche amministrazioni, al fine di valorizzare le professionalità interne, possono attivare, nei limiti delle vigenti facoltà assunzionali, procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, fermo restando il possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno. Il numero di posti per tali procedure selettive riservate non può superare il 30 per cento di quelli previsti nei piani dei fabbisogni come nuove assunzioni consentite per la relativa area o categoria. In ogni caso, l'attivazione di dette procedure selettive riservate determina, in relazione al numero di posti individuati, la corrispondente riduzione della percentuale di riserva di posti destinata al personale interno, utilizzabile da ogni amministrazione ai fini delle progressioni tra le aree di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 165 del 2001. Tali procedure selettive prevedono prove volte ad accertare la capacità dei candidati di utilizzare e applicare nozioni teoriche per la soluzione di problemi specifici e casi concreti. La valutazione positiva conseguita dal dipendente per almeno tre anni, l'attività svolta e i risultati conseguiti, nonché l'eventuale superamento di precedenti procedure selettive, costituiscono titoli rilevanti ai fini dell'attribuzione dei posti riservati per l'accesso all'area superiore”;

Rilevato che le procedure selettive per la progressione tra le aree, riservate al personale di ruolo, hanno lo scopo di valorizzare e premiare le professionalità interne dei dipendenti dell'amministrazione comunale, pur imponendo diversi vincoli oggettivi, soggettivi e finanziari, nella consapevolezza che la norma sopra richiamata presenta carattere derogatorio rispetto al principio generale di accesso alla p.a. mediante concorso pubblico;

Dato atto che l'attivazione di dette procedure selettive riservate determina, in relazione al numero di posti individuati, la corrispondente riduzione della percentuale di riserva di posti destinata al personale interno, utilizzabile da ogni amministrazione ai fini delle progressioni tra le aree di cui all'articolo 52 comma 1-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;

Riscontrato che la particolare procedura prevista dal D.lgs. n.75/2017 introduce e disciplina una nuova tipologia di progressione verticale del tutto particolare che si caratterizza principalmente per: 1) la rispondenza ad una facoltà delle amministrazioni di attivare tali particolari progressioni verticali; 2) la limitazione temporale derogatoria al solo triennio 2020-2022;

Considerato che questa Amministrazione ritiene appropriato procedere all'avvio delle progressioni tra categorie in quanto con essa si porta finalmente a compimento la possibilità per il personale dello sviluppo di carriera in verticale e così: permettendo la valorizzazione delle professionalità interne, il riconoscimento delle competenze maturate; contribuendo a determinare un migliore clima lavorativo nonché a rendere adeguata la struttura alle sempre maggiori e più complesse competenze da assolvere; realizzando inoltre un risparmio di spesa rispetto alle assunzioni in quanto si pone a carico del bilancio comunale esclusivamente la differenza stipendiale tra categorie;

Rilevato che l'orientamento giurisprudenziale in materia - rif.to deliberazioni Corte dei Conti Campania/140/2018/PAR, Corte dei Conti Puglia 42/PAR/2018, Corte dei Conti Campania/103/2019, Corte dei Conti Basilicata/38/2020/PAR - configura una convergenza su questi aspetti: 1) la percentuale deve riguardare il numero dei posti previsti per i concorsi di pari categoria e non il numero dei posti previsti per i concorsi di qualsiasi categoria; 2) nonostante l'evoluzione normativa abbia ormai ridotto il nuovo concetto di dotazione organica ad un valore finanziario di spesa potenziale massima sostenibile, il numero dei posti da ripartire va inteso per capite e non per valore finanziario; 3) per quanto riguarda il tetto del 30%, lo stesso va considerato come massimo e

invalicabile e, quindi, non suscettibile di arrotondamenti. La base di calcolo da prendere in considerazione per definire tale percentuale è quella delle assunzioni programmate, categoria per categoria o area per area, nel triennio 2021-2023 nell'ambito del PTFP;

Considerato che il Piano del fabbisogno del personale relativo al triennio 2021-2023 è stato approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 83 del 26.04.2021 e che nello stesso è stata tra l'altro prevista, per l'anno 2021, la selezione riservata al personale interno, ex art.22, c. 15, D.lgs. 75/2017, come modificato dall'art. 1, comma 1 ter, del D.L. 30 dicembre 2019, n.162, nel rispetto della vigente normativa e degli orientamenti giurisprudenziali in materia, per i numeri, categorie e profili ivi indicati;

tenuto conto che le procedure selettive di passaggio fra aree prevedono prove volte ad accertare la capacità dei candidati di utilizzare e applicare nozioni teoriche per la soluzione di problemi specifici e casi concreti e che l'attività svolta e i risultati conseguiti, nonché l'eventuale superamento di precedenti procedure selettive, costituiscono titoli rilevanti ai fini dell'attribuzione dei posti riservati per l'accesso all'area superiore;

considerato che la selezione debba avvenire per prove e per titoli e che, quindi, bisogna regolamentare la tipologia delle prove da sostenere e la valutazione dei titoli di merito, per l'effettuazione delle progressioni tra le diverse categorie professionali;

Dato atto che il vigente Regolamento di accesso, approvato con deliberazione di G.C. n. 914/1998 e successivamente modificato con le deliberazioni nn. 380/1999, 827/2005, 447/2000, 603/2000, 629/2001 e 781/2006 al titolo V-Capo II, rubricato "Selezioni interne progressioni verticali" necessita di essere sostituito e adeguato alla normativa sopravvenuta;

Considerato opportuno dotarsi di uno strumento regolamentare per la disciplina delle selezioni interne da svolgersi alla luce della nuova normativa per la copertura dei posti previsti nel Piano triennale del Fabbisogno di personale da coprirsi mediante progressione verticale;

Preso atto dello schema di Regolamento per le progressioni tra categorie, ex Art. 22, comma 5, D. Lgs n. 75/2017, come modificato dall'art.1, comma 1-ter del DL n. 162/2019, convertito in legge n. 8/2020, quale stralcio del vigente Regolamento di Accesso all'impiego;

ritenuto il suddetto schema regolamentare meritevole di approvazione, in quanto rispondente alle esigenze di questo Ente;

dato atto che per le singole procedure sarà cura del Settore Affari Generali predisporre i relativi avvisi di selezione per i posti da ricoprire;

ravvisata la competenza della Giunta ai sensi dell'art.48 del D.lgs.n.267/2000;

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE

per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. Di approvare il "*Regolamento per le progressioni tra categorie, ex Art. 22, comma 5, D. Lgs n. 75/2017, come modificato dall'art.1, comma 1-ter del DL n. 162/2019, convertito in legge n. 8/2020*", allegato, quale parte integrante e sostanziale, alla presente sotto la lettera "A";

2. Di dare atto che il presente Regolamento costituisce complemento del vigente Regolamento di Accesso all'impiego;

Il documento informatico è firmato digitalmente **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa** ai sensi degli

3. Di dare atto che dall'entrata in vigore del nuovo Regolamento sono abrogate le disposizioni regolamentari che risultino in contrasto con lo stesso ed in particolare quelle del Regolamento di accesso all'impiego per la parte riferita alle progressioni verticali;

4. Di disporre che, per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si rinvia, in quanto applicabili e compatibili con le procedure di progressione verticale, alle disposizioni del vigente regolamento comunale sulle modalità di accesso all'impiego del Comune di Reggio Calabria;

5. Di dare atto altresì che le disposizioni del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme di legge con esso incompatibili;

6. Di dare atto che ogni ulteriore disposizione di dettaglio non definita nel presente Regolamento verrà stabilita dal Dirigente che amministra il personale mediante l'apposito avviso di selezione;

7. Di trasmettere copia della presente deliberazione alle OO.SS. e alle RSU;

5. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente "Amministrazione trasparente", nonché nella sezione Statuto e Regolamenti del sito istituzionale.

ALLEGATI:

1. DELG-109-2021-All_1-REGOLAMENTO_PROGRESSIONI__VERTICALI.pdf
2. DELG-109-2021-All_2-PARERE_DI_REGOLARITA_TECNICA.pdf

